




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0006775 - 14/06/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 14 GIU. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di PADOVA**  
**Via Cesare Battisti 3/11**  
**35121 Padova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 178/2011 \_ Tirocinio \_ certificazione CFU – esonero prima prova scritta*

Con riferimento al quesito del 10 maggio 2011 con il quale si chiede

1. se compete all'Ordine, ovvero all'Università, attestare il conseguimento dei CFU che consentono di avvalersi dall'esonero della prima prova dell'esame di Stato;
2. se, in caso di svolgimento dell'esame di Stato presso un'Università diversa da quella presso la quale è stato seguito un corso in convenzione, prevalgano le disposizioni sancite negli accordi siglati dall'Università sede degli esami di Stato, ovvero quelle contenute nell'accordo in base al quale è stato espletato il tirocinio in convenzione;

si osserva quanto segue.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con parere reso in data 1° giugno 2011, allegato all'informativa 48 del 13 giugno 2011, ha precisato che spetta all'ateneo presso il quale il titolo di studio è stato conseguito certificare che il tirocinante ha acquisito i CFU richiesti dalla convenzione quadro.

Fermo rimanendo che solo l'Università può certificare l'acquisizione dei CFU, l'Ordine potrebbe richiamare nel certificato di compiuto tirocinio la certificazione rilasciata dall'Università e precisare che il tirocinante ha diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato.

In relazione al secondo quesito si osserva che, qualora il tirocinio sia stato svolto in presenza di convenzioni universitarie, il diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato è legato all'acquisizione dei CFU indicati nell'accordo sulla base del quale è stato svolto il tirocinio in convenzione e non all'acquisizione dei CFU indicati negli accordi siglati fra gli Ordini territoriali e l'Università sede degli esami di Stato. In ogni caso, si ricorda che le convenzioni locali non possono indicare un numero di CFU inferiori a quelli indicati nella convenzione quadro siglata fra CNDCEC e MIUR il 13 ottobre 2010.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione